

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata con il presente ricorso è la stessa oggetto delle cause T-12/15, Banco de Santander e Santusa/Commissione, e T-252/15 Ferrovial, SA e a./Commissione.

I motivi e i principali argomenti dedotti sono simili a quelli già fatti valere nelle suddette cause.

Ricorso proposto il 22 maggio 2015 — Axa Mediterranean Holding/Commissione

(Causa T-258/15)

(2015/C 245/46)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Axa Mediterranean Holding, S.A. (Palma di Maiorca, Spagna) (rappresentante: J. Buendía Sierra, D. Armesto Macías e A. Balcells Cartagena, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'articolo 1 della decisione, nella parte in cui dichiara che la nuova interpretazione amministrativa dell'articolo 12 TRLIS (texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades — versione consolidata della Legge spagnola relativa alle imposte sulle società), adottata dall'amministrazione spagnola, deve considerarsi un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno;
- annullare il paragrafo 1 dell'articolo 4 della decisione, nella parte in cui ordina al Regno di Spagna di porre fine a quello che viene considerato un regime di aiuti, così come descritto all'articolo 1;
- annullare i paragrafi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 4 della decisione, nella parte in cui ordinano al Regno di Spagna il recupero degli importi che la Commissione ha dichiarato essere aiuti di Stato;
- in via subordinata, limitare la portata dell'obbligo di recupero imposto dal paragrafo 2 dell'articolo 4 della decisione alle stesse condizioni stabilite dalla prima e dalla seconda decisione, e
- condannare la Commissione alle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata con il presente ricorso è la stessa oggetto delle cause T-12/15, Banco de Santander e Santusa/Commissione, e T-252/15 Ferrovial, SA e a./Commissione.

I motivi e i principali argomenti dedotti sono simili a quelli già fatti valere nelle suddette cause.

Ricorso proposto il 22 maggio 2015 — Spirig Pharma/UAMI (Daylong)

(Causa T-261/15)

(2015/C 245/47)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Spirig Pharma AG (Egerkingen, Svizzera) (rappresentanti: T. de Haan e P. Peters, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Marchio controverso interessato: Marchio figurativo contenente l'elemento verbale «Daylong» — Domanda di registrazione n. 12 537 627

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 24 marzo 2015 nel procedimento R 2455/2014-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'UAMI alle spese, comprese le spese sostenute dalla ricorrente per il procedimento dinanzi alla quarta commissione di ricorso dell'Ufficio.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l'articolo 75 del medesimo regolamento;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 27 maggio 2015 — db Technologies Deutschland/UAMI — MIP Metro (Sigma)

(Causa T-267/15)

(2015/C 245/48)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: db Technologies Deutschland GmbH (Colonia, Germania) (rappresentante: K. Zingsheim, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Richiedente: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «Sigma» — Domanda di registrazione n. 10 779 734

Procedimento dinanzi all'UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 23 marzo 2015 nel procedimento R 1444/2014-4